

N.49 /SSRRCO/PASP/2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Mauro Orefice, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Massimiliano Minerva, Franco Massi;

Consiglieri:

Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Rossella Bocci, Sergio Gasparri, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176;

VISTA l'ordinanza n. 110 dell'11 novembre 2022 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la quale è stata trasmessa alle Sezioni riunite in sede di controllo la deliberazione 27 ottobre 2022 del Consiglio di

Amministrazione dell'Università degli studi di Catania di approvazione dell'acquisizione di una partecipazione nella NQSTI s.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione del 14 dicembre 2022, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 20 dicembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 20 dicembre 2022, il relatore Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 7 novembre 2022, l'Università degli studi di Catania trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per la Sicilia la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2022, concernente l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata NQSTI s.c.a.r.l., ai fini della pronuncia *ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP)*. Unitamente alla delibera in esame venivano trasmessi anche la visura camerale e lo statuto della costituenda società.

La NQSTI è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma, e vede, come soci iniziali: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione *Bruno Kessler*, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi di Bari "*Aldo Moro*", l'Università di Parma, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Ha durata statutaria fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di 80.000 euro e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non può distribuire utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel creare e gestire un partenariato esteso fra università, centri di ricerca e aziende private, per la realizzazione del programma di ricerca ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" - Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*" - Investimento 1.3. Tematica 4 "*Scienze e Tecnologie quantistiche*".

Per consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo

amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro.

In attuazione di quest'ultimo (previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto) la compagine societaria dovrebbe allargarsi a n. 21 soci, tra enti pubblici e privati (CNR, SISSA di Trieste, Università di Camerino, Scuola Normale Superiore di Pisa, Università degli studi di Pavia, Università "La Sapienza" di Roma, Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Fondazione Bruno Kessler, International Center for Theoretical Physics, Istituto Italiano di Tecnologia, INFN, Leonardo spa, Università degli studi di Parma, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Thales Alenia, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Trieste), oltre all'Università di Catania, ciascuno acquisendo una quota di partecipazione al capitale sociale per un minimo del 5 per cento (pari a euro 10.000). Integrando l'operazione societaria in discorso elementi del tutto analoghi a quelli che caratterizzano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto ivi statuito, la Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 110 dell'11 novembre 2022, ha trasmesso, per competenza, la relativa documentazione. Con comunicazione del 14 dicembre 2022 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP della deliberazione del CdA dell'Università di Catania del 27 ottobre 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società NQSTI S.c.a.r.l., da parte dell'Università degli studi di Catania.

La competenza a conoscere l'atto deliberativo di una università trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al "*peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una*

società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”.

In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.*

La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”.* Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e in ordine al contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola (datata 27 settembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, il quale, per le *"amministrazioni pubbliche"* diverse da quelle indicate dalle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra cui le istituzioni universitarie, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"*. Quanto al requisito dell'analitica motivazione di

cui all'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo all'esame espone, anche se in modo non esaustivo, le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La NQSTI ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle *"amministrazioni pubbliche"*, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Le partecipazioni in società da parte degli indicati soggetti pubblici sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del Partenariato esteso *"NQSTI"*, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli studi di Camerino, in qualità di proponente, e da tutti gli altri *partners*, tra cui l'Università di Catania, nei confronti del medesimo Ministero, in fase di presentazione della proposta progettuale. Essa risponde alle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 *"Istruzione e Ricerca"* - Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4, comma 6, del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per

NQSTI, la forma della società consortile a responsabilità limitata è stata ritenuta, dall'Università capofila, la più appropriata. La delibera dell'Università di Catania, a tal fine, richiama sinteticamente le valutazioni già condotte, in merito, dall'Ateneo capofila, sottolineando, in altra parte della motivazione, il regime di autonomia patrimoniale perfetto della società consortile a responsabilità limitata.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo, pur limitate ad un breve richiamo alle argomentazioni effettuate dall'Università di Camerino (di cui queste Sezioni riunite non dispongono ancora della relativa documentazione), appaiono supportare la scelta del ricorso al modello societario, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall'esame dell'oggetto sociale della NQSTI s.c.a.r.l. emerge, altresì, che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). Sul punto l'atto deliberativo richiama anche l'art. 4-*bis* TUSP (inserito dall'art. 25-*bis*, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso fissata, dall'art. 4 dello statuto sociale, al 31 dicembre 2032. Tale previsione non risulta motivata né nella delibera trasmessa che nei relativi allegati. In merito, queste Sezioni riunite rilevano che la scelta negoziale adottata non appare coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR che, in base alla disciplina di derivazione europea attualmente vigente, dovranno esaurirsi nel 2026. Va, al riguardo, precisato come le disposizioni statutarie, richiamate nella delibera del CdA dell'Università, contemplino la possibilità di *“recesso”* (in particolare, dopo l'esaurimento del programma di ricerca e, di

conseguenza, dell'attività della società *HUB*, cfr. art. 9 e 10) e di "scioglimento e liquidazione" (da deliberare dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, cfr. art. 4). La stretta connessione tra l'oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con l'ultimazione delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall'art. 4 del TUSP e richiamati dall'art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sul primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

Sotto il profilo in discorso, la motivazione dell'atto deliberativo appare carente.

Nessuna informazione viene fornita, infatti, circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica economica, patrimoniale e finanziaria della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni.

Anche la documentazione acquisita da queste Sezioni riunite da altra istituzione universitaria partecipante alla società (progetto costitutivo del programma di ricerca

e innovazione, approvato al termine della procedura di rinegoziazione con il MUR e *budget* definitivo attribuito, quale *spoke*, alle varie università aderenti) si sofferma sui ricavi ed i costi generati, complessivamente, dal progetto di ricerca, non, specificatamente, della società quale soggetto strumentale all'attuazione.

Il ricorso, ai fini del presente esame, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria all'operazione in discorso, elemento che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, di accentrare la verifica degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite.

Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione propria circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento essere soddisfatto anche attraverso il ricorso *per relationem* a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte. Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 21 soci previsti nell'iniziativa. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare la rispettiva contribuzione, a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (10 mila euro per l'Università di Catania) e dei limitati costi di funzionamento stimati, di cui sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni.

Lo statuto prevede l'eventuale versamento di contributi consortili. Questi ultimi, tuttavia, possono consistere esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazioni d'opera o di servizi.

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo della delibera o dei suoi allegati. Tuttavia, la struttura relativamente semplice sia della composizione dei ricavi che della quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria “*garantita*” dal finanziamento ministeriale (avente fonte nel PNRR) che costituisce il presupposto di tutta l’operazione, non ne rendono necessario l’utilizzo ai fini delle previsioni dell’andamento atteso societario.

Non viene svolta, infine, una specifica “*analisi di sensitività*”; anch’essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest’ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito. Tutti questi ultimi elementi, tuttavia, andranno costantemente presidiati, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell’assenza della “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*”.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la delibera dell’Università di Catania evidenzia come l’esborso di euro 10.000 (funzionale all’acquisto del 5 per cento del capitale) trova copertura in apposito conto del budget di competenza 2022 che presenta la disponibilità necessaria. Inoltre, tale spesa, come queste Sezioni riunite hanno avuto modo di desumere dalla documentazione prodotta da altre Università, grava, sostanzialmente, sulle disponibilità che l’Università riceve a titolo di finanziamento PNRR, in particolare per la parte di *budget* riferita ai costi del personale interno impegnato nelle attività del progetto.

1.4 La motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

In merito a tali profili valutativi, l’atto deliberativo all’esame si limita a precisare che, ai sensi dell’art. 2462 cod. civ., per le obbligazioni assunte da una società consortile a responsabilità limitata, risponde il solo patrimonio sociale, mentre è esclusa la possibilità di assumere obbligazioni a carico dei soci.

Come desumibile dalla documentazione acquisita da altre istituzioni universitarie, non sussistevano modalità alternative di esercizio dell'attività, in quanto le risorse impiegate provengono dal finanziamento di una proposta progettuale che, in aderenza alle alternative prospettate dal Ministero in sede di bando, ha visto il soggetto promotore optare per il modello della società consortile a responsabilità limitata. Inoltre, stante la formulazione del decreto ministeriale approvativo del bando (art. 4, comma 6, decreto n. 341/2022) non è possibile gestire l'attività dell'*HUB* in via diretta o mediante completa esternalizzazione a soggetti terzi.

Anche in ordine ai parametri di efficienza, efficacia, economicità che devono presidiare, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del TUSP, la scelta dell'amministrazione, la delibera dell'Università risulta carente. Altre istituzioni universitarie aderenti alla società consortile in parola hanno, invece, evidenziato che la forma giuridica della s.c.a.r.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso ministeriale per il soggetto attuatore, all'altro requisito, sempre stabilito dall'avviso, della personalità giuridica; questo permette di sfruttare le modalità organizzative offerte dall'organizzazione delle società di capitali, da un lato più dettagliatamente disciplinate dal codice civile e, d'altro lato, maggiormente garantite da una completa autonomia del patrimonio dell'ente partecipato rispetto a quelli partecipanti (efficacia); in particolare, la s.r.l. in forma cooperativa costituisce il tipo contrattuale di società di capitali più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità (e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico) la rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali (economicità). Inoltre, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, la società rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal d.lgs. 175 del 2016 (in particolare, art. 11).

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto che - considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022 - non

sembrano sussistere, al momento, profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto, da parte dell'Università degli studi di Catania

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli studi di Catania, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli studi di Catania di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 20 dicembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 22 dicembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

